

# Comunicazioni

| PROCEDURE INFRAZIONE<br>COMUNICAZIONI |  |   |                        |                     |
|---------------------------------------|--|---|------------------------|---------------------|
| Numero                                | Oggetto  | Stadio  | Impatto<br>Finanziario | Note                |
| <b>Scheda 1</b><br>2010/0676          | Mancata attuazione della Direttiva 87/372/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità | MM  | No                     | Stadio<br>invariato |
| <b>Scheda 2</b><br>2009/2149          | Normativa italiana che fissa la base giuridica per l'espletamento delle funzioni di regolamentazione del settore postale   | MM  | No                     | Stadio<br>invariato |
| <b>Scheda 3</b><br>2006/2114          | Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112 da telefoni cellulari. Numero unico europeo di emergenza   | PM ex 228<br>TCE<br>C-539/07<br>(Decisione<br>di ricorso) | Si                     | Stadio<br>invariato |
| <b>Scheda 4</b><br>2005/5086          | Ass.ne Altroconsumo contro Repubblica italiana (legge Gasparri)  | PM  | No                     | Stadio<br>invariato |

**Scheda 1 - Comunicazioni****Procedura di infrazione n. 2010/0676 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 87/372/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea contesta il mancato recepimento, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 87/372/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa alle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità.

Ai sensi dell'art. 3 della Direttiva medesima, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee all'attuazione della Direttiva stessa, entro il 9 maggio 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene, stante la circostanza per cui il Governo italiano non ha ancora dato comunicazione dei provvedimenti di cui sopra, che i medesimi non siano stati ancora emessi e che, pertanto, la Direttiva in oggetto non sia stata ancora recepita nel sistema istituzionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 20 settembre 2010 la Commissione ha trasmesso una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 87/372/CEE mediante Decreto del Ministero dello Sviluppo economico in data 4 novembre 2010, che modifica il precedente Decreto 13 novembre 2008.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 - Comunicazioni****Procedura di infrazione n. 2009/2149 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana che fissa la base giuridica per l’espletamento delle funzioni di regolamentazione del settore postale”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea contesta l’incompatibilità della “Legge postale” italiana (D.lgs. n. 261/1999 e 348/2003), nonché del D. L. n. 85/2008, con la Direttiva n. 97/67/CE come modificata dalla Direttiva 2002/39/CE, relativa al settore dei servizi postali.

In particolare, l’art. 22 della sopra menzionata Direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano, in relazione al settore predetto, delle “autorità di regolamentazione”, preposte al controllo del mercato dei servizi postali e, nello specifico, a garantire il rispetto, in tale ambito, delle condizioni della libera concorrenza. Pertanto, affinché tali autorità espletino con efficacia i compiti loro affidati, si impone, ai sensi dell’articolo citato, che le stesse vengano dotate di un’organizzazione indipendente rispetto ai soggetti economici, prestatori dei servizi stessi, sottomessi al loro monitoraggio. A tale riguardo, la Commissione rileva che la normativa italiana, sopra indicata, non garantisce all’autorità di regolamentazione detti requisiti di autonomia. Infatti, il disposto dell’art. 1, comma 7 del D. L. n. 85/2008 attribuisce le funzioni dell’autorità di regolamentazione al Ministero dello Sviluppo economico. Per altro verso, il Ministero dell’Economia e Finanze è socio di maggioranza, per la quota del 65%, del fornitore del servizio postale denominato “Poste italiane”, il cui residuo capitale, pari alla quota del 35%, risulta detenuto, in via diretta, dalla Cassa depositi e prestiti, la quale è a sua volta sottoposta al controllo, in misura del 70%, dello Stato italiano. In definitiva consta alla Commissione che, da una parte, l’autorità di regolamentazione viene incardinata nel Governo italiano, di cui il Ministero dello Sviluppo economico, investito delle funzioni dell’autorità stessa, costituisce in effetti un’articolazione, dall’altra il controllo (nonché, indirettamente, anche la quota di minoranza) dell’operatore economico universale del settore, cosiddetto “Poste italiane”, è imputabile anch’esso, mediante il Ministero dell’Economia e Finanze, al Governo italiano. Tali circostanze renderebbero evidente che sia l’autorità di regolamentazione, sia il soggetto prestatore del servizio postale universale, sarebbero espressione del medesimo centro di interessi e non costituirebbero, come imposto dalla Direttiva, istanze distinte e separate. Per tali motivi la Commissione ritiene che, in Italia, l’autorità di regolamentazione del settore postale non sia assistita dal requisito dell’indipendenza rispetto ai prestatori dei relativi servizi, con conseguente violazione delle Direttive 97/67/CE e 2002/39/CE.

**Stato della Procedura**

In data 30 giugno 2009 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Comunicazioni****Procedura di infrazione n. 2006/2114 - ex art. 260 del TFUE**

“Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112. Sentenza della Corte di Giustizia del 15 gennaio 2009 nella causa C-539/07”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell’Interno.

**Violazione**

La Commissione europea ha rilevato che la Repubblica italiana non ha ancora adottato i provvedimenti idonei a dare esecuzione alla sentenza, emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea il 15/1/2009, con la quale si dichiarava la violazione dell’art. 26, n. 3, della Direttiva 2002/22/CE. Tali prescrizioni imponevano a ciascun Stato membro di realizzare un sistema informativo idoneo a consentire, a tutte le unità di soccorso contattate attraverso il numero unico 112, di disporre delle informazioni necessarie all’esatta individuazione del chiamante. A tal proposito, l’Italia ha approvato in un primo momento il progetto “NUE 2005”, che prevede l’istituzione di un punto di risposta centralizzato di primo livello, con il compito di smistare le chiamate ai centri di soccorso specificamente richiesti dall’utente e competenti per il caso concreto. Detto progetto, che secondo le Autorità italiane avrebbe garantito la piena realizzazione delle esigenze della sopra citata Direttiva, non risulta tuttavia ancora operativo. Pertanto, per sopperire alle necessità immediate, l’Italia ha ideato un progetto destinato ad operare in fase interinale, cosiddetto “NUE 2009 integrato”. Tuttavia, nemmeno tale programma, al momento dell’invio dell’ultimo sollecito della Commissione (20 novembre 2009), risultava concretamente applicato, con l’eccezione della Provincia di Salerno. Al riguardo, le autorità italiane hanno precisato che esso sarà definitivamente attuato in tutto il territorio dello Stato, entro il settembre 2010. Sul punto, la Commissione osserva che non può ritenersi che, attualmente, l’Italia abbia dato esecuzione alla predetta sentenza della Corte di Giustizia.

**Stato della Procedura**

In data 20 novembre 2009 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 228 TCE. Attualmente, si attende la chiusura della vertenza davanti alla Commissione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Per la presente procedura è ipotizzabile un impatto finanziario in termini di spese di adeguamento delle infrastrutture tecnologiche TLC. Tali oneri gravano, anche in parte, sul bilancio dello Stato. Si precisa infatti che il D.L. 25 settembre 2009 n. 135 (art. 8) dispone per l’anno 2009 un primo finanziamento di € 42 milioni per l’avvio immediato dell’esecuzione del progetto. Si precisa che, ove la procedura proseguisse fino al secondo deferimento di fronte alla Corte di Giustizia, l’Italia subirebbe la condanna al pagamento della sanzione forfettaria di 20 milioni di euro, con l’aggiunta, qualora il sistema NUE non risultasse attuato alla data della sentenza medesima, di una penalità di mora del valore di 200.000 euro al giorno.

**Scheda 4 – Comunicazioni****Procedura di infrazione n. 2005/5086** – ex art. 258 del TFUE

“Altroconsumo contro Repubblica italiana” (legge Gasparri).”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.**Violazione**

La Commissione, dando seguito ad una denuncia sporta dall'associazione Altroconsumo, ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale sul sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la legge n. 112/2004 (legge Gasparri), il D. Lgs n.177/2005, nonché la delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che possono transitare dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, le aziende che, all'entrata in vigore della legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta all'autorizzazione generale. Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal “mercato” delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che, al momento dell'entrata in vigore della legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee”, e convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

**Stato della Procedura**

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA



## Concorrenza e Aiuti di Stato

| PROCEDURE INFRAZIONE<br>CONCORRENZA E AIUTI DI STATO |   |  |                        |                     |
|--|---|--|------------------------|---------------------|
| Numero   | Oggetto   | Stadio   | Impatto<br>Finanziario | Note                |
| <b>Scheda 1</b><br>2007/2229                         | Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione   | RC ex 260<br>C-<br>99/02                               | Si                     | Stadio<br>invariato |
| <b>Scheda 2</b><br>2006/2456                         | Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico. | MMC ex<br>260<br>C-207/05<br>(decisione<br>di ricorso) | Si                     | Stadio<br>invariato |

**Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato****Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE**

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

**Violazione**

La Commissione contesta la mancata adozione, da parte delle Autorità italiane, delle misure nazionali necessarie a dare esecuzione alla sentenza n.C-99/02 del 01/04/2004, con cui la Corte di Giustizia ha accertato la violazione degli obblighi sanciti dalla decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Tale decisione dichiarava illegittimi gli aiuti erogati dallo Stato per incentivare l’occupazione, corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, godendo della sospensione automatica della loro effettività. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, art. 1 e 2, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di Giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009, la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle Autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia sopra menzionata sia rimasta inattuata, per cui ha deciso di promuovere un ricorso di fronte alla stessa Corte per mancata esecuzione della medesima sentenza, ai sensi dell’art. 260 TFUE.

**Stato della Procedura**

Il 3/12/2009 la Commissione ha iscritto, nel Registro della Corte, un ricorso ex art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporterebbe conseguenze finanziarie positive per il bilancio dello Stato, costituite dagli introiti derivanti dal recupero dell’importo degli aiuti erogati. Al riguardo, l’INPS ha emesso cartelle per un totale di € 492 milioni, di cui 322 milioni per contributi non versati e circa 170 milioni per interessi. Tuttavia, quasi tutte le cartelle emesse sono state opposte nelle competenti sedi giudiziarie e, pertanto, risultano temporaneamente sospese in via cautelare. Pertanto, l’eventualità che il recupero integrale non risulti ultimato in tempi brevi, comporterebbe per l’Italia la soggezione a sanzioni pecuniarie ingenti. In proposito, la Commissione ha richiesto l’applicazione: di una penale di € 285.696,00 giornalieri, per tutto il tempo intercorrente fra la data della richiesta sentenza di condanna (ex art. 260 TFUE) e il momento in cui gli aiuti verranno integralmente recuperati; di una ulteriore sanzione, forfettaria, pari ad € 31.744, 00 moltiplicati per il numero di giorni intercorrenti fra la prima sentenza ex art. 258 TFUE e la suddetta sentenza di condanna ex art. 260 TFUE.



**Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato****Procedura di infrazione n. 2006/2456 ex art. 260 del TFUE**

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell' Economia e Finanze.

**Violazione**

La Commissione obietta che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con decisione della Commissione n. 2003/193/CE - in favore di imprese pubbliche a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione rilevi la circostanza per cui, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto che le nuove stime applicate dalle amministrazioni italiane (circa l'importo complessivo di detti sgravi) hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di euro (vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Nello specifico, la Commissione esprime preoccupazione in ordine a due beneficiari degli aiuti contestati: ACEA S.p.A. e A2A. La prima avrebbe impugnato l'ordine di restituzione degli aiuti che le concernono, di modo che, qualora il relativo giudizio pervenisse ad un annullamento dell'atto impugnato, gli aiuti in questione, già restituiti da ACEA stessa, verrebbero di nuovo elargiti, segnando una regressione del processo di recupero. Peraltro, la Commissione paventa che anche A2A, che sembra aver ottenuto una sentenza di annullamento dell'atto di restituzione, abbia titolo, per l'ordinamento italiano, alla retrocessione del rimborso già eseguito. Per questo la Commissione ha chiesto all'Italia, da ultimo, un rapporto sulla situazione degli aiuti ancora non recuperati, con particolare riguardo al contenuto delle sentenze interne che riguardano ogni singola causa, onde consentire uno scrutinio sui motivi ad esse sottesi, in particolare se relativi al diritto comunitario o a quello nazionale, stante l'assunto per cui il secondo non può mai giustificare l'inosservanza del primo.

**Stato della Procedura**

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporterebbe un impatto finanziario positivo, in termini di aumento delle entrate, relativamente al recupero degli aiuti residui. Tuttavia, tale impatto positivo verrebbe attenuato ove, verificandosi ulteriori indugi al recupero integrale dei finanziamenti, la Corte di Giustizia, adita dalla Commissione, comminasse le gravi sanzioni pecuniarie del caso.

PAGINA BIANCA

# Energia

| PROCEDURE INFRAZIONE<br>ENERGIA |  |                              |                        |                                       |
|---------------------------------|--|------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Numero                          | Oggetto  | Stadio                       | Impatto<br>Finanziario | Note                                  |
| <b>Scheda 1</b><br>2009/2189    | Regolamento n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale   | PM                           | No                     | Stadio invariato                      |
| <b>Scheda 2</b><br>2009/2174    | Cattivo recepimento del Regolamento n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso al sistema di energia elettrica   | PM                           | No                     | Stadio invariato                      |
| <b>Scheda 3</b><br>2006/4990    | Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili rifiuto di accettazione di garanzie di origine debitamente rilasciate in altri Stati membri (Slovenia) | PM<br>(decisione di ricorso) | No                     | Stadio invariato                      |
| <b>Scheda 4</b><br>2006/2378    | Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.   | PM                           | Si                     | Variazione di stadio<br>(da MMC a PM) |
| <b>Scheda 5</b><br>2006/2057    | Trasposizione non conforme alla Direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità   | PM                           | No                     | Stadio invariato                      |

**Scheda 1 - Energia****Procedura di infrazione n. 2009/2189 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione Reg.to n. 1775/2005/CE relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione rileva che le Amministrazioni italiane, tenute all’attuazione del Regolamento n. 1775/2005 sul gas e delle relative linee guida, non si sono conformate ad alcune prescrizioni contenute nella suddetta normativa europea. In particolare, il punto 3.3, par. 3, delle linee guida prevede che i gestori dei sistemi di trasporto del gas garantiscano l’offerta di determinati prodotti e, quindi, mediante adeguate forme di pubblicità, informino la clientela dell’esistenza di tali prodotti e delle condizioni di acquisto degli stessi. Più in particolare, si dispone che i gestori suddetti pubblicino aggiornamenti quotidiani sulla disponibilità di servizi di erogazione e trasporto del gas “a breve termine” (si tratta di servizi di durata limitata ad un giorno o ad una settimana). Al riguardo, la Commissione rileva che la “Snam Rete Gas”, quale gestore dei servizi di trasporto del gas, non ha osservato tali obblighi informativi, in particolare per i punti di entrata/uscita del Tarvisio e di Gorizia. Di rimando, le Autorità italiane hanno precisato che, in Italia, l’erogazione del gas “a breve termine” costituisce oggetto di una richiesta molto limitata; si precisa peraltro che il mercato italiano del gas, in generale, risulterebbe caratterizzato da un eccesso dell’offerta sulla domanda, per cui sarebbe improbabile che si verificassero ipotesi di “congestione” (crescita della domanda in misura tale da superare le capacità del sistema di trasporto), le quali soltanto renderebbero giustificabile il ricorso ai servizi di erogazione “a breve termine” o “interrompibili” (questi ultimi, per loro natura, sono infatti idonei a dirimere la “congestione”, attraverso la riduzione di ciascuna prestazione). La Commissione replica che gli obblighi informativi stabiliti dalla Direttiva sono inderogabili, a prescindere dalla situazione specifica del mercato nazionale e, pertanto, dal grado di possibilità che si verifichi una esuberanza della domanda del servizio sulla relativa offerta. L’uniforme osservanza di detti obblighi da parte di tutti gli Stati UE garantisce, infatti, un’armonizzazione della legislazione sul gas a livello transnazionale e, pertanto, l’istituzione di un mercato unico europeo di tale risorsa. La Commissione rileva, ancora, che la Snam non avrebbe osservato nemmeno l’obbligo - stabilito anch’esso dal Regolamento predetto - di pubblicare, a rotazione, aggiornamenti relativi ai tassi minimi e massimi di utilizzo mensile della capacità, nonché ai flussi medi annui per i tre anni precedenti. In merito, le Autorità italiane hanno obiettato che la conoscenza di tali elementi sarebbe superflua, in quanto l’informativa in questione è finalizzata, sulla base di dati storici, a valutare la possibilità di insorgenza futura di ipotesi di congestione, le quali sarebbero difficilmente ipotizzabili nell’ambito del mercato italiano. In risposta, la Commissione rileva che l’adempimento al predetto obbligo pubblicitario è imposto dalla normativa europea in ogni caso, l’improbabilità oggettiva di congestione non potendo fungere da esimente. Infine, la Commissione rileva che l’Autorità istituita in Italia per l’Energia Elettrica ed il Gas ha omissso di espletare l’attività di vigilanza, sui gestori del trasporto del gas, alla quale è obbligata ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di cui sopra.

**Stato della Procedura**

In data 24 giugno 2010 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

**Scheda 2 - Energia****Procedura di infrazione n. 2009/2174 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione Regolamento CE n. 1228/2003 (Regolamento elettricità)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione di alcune norme di cui al Regolamento n. 1228/2003, rivolto alla definizione di regole comuni per la realizzazione di un mercato unico europeo dell'elettricità. Tale obiettivo viene assicurato: in primo luogo, tramite l'interconnessione dei sistemi elettrici dei diversi Stati membri UE, mediante collocazione, alle frontiere, di sistemi di connessione (connectors); in secondo luogo, attraverso l'obbligo - gravante ciascuno degli Stati membri inclusi nell'area comprensiva di Paesi confinanti, c.d. "Regione unitaria" - di stipulare accordi multilaterali istitutivi di criteri condivisi, in grado di guidare, nel rispetto del principio della libera concorrenza, la distribuzione agli utenti delle "capacità" dei sistemi di interconnessione stessi, attuando quella che si definisce come "gestione infragiornaliera della connessione". Quest'ultima, secondo il Regolamento di cui sopra, deve essere regolata in base a criteri non discriminatori per gli operatori transfrontalieri e, quindi, in linea con la finalità di integrare i mercati. L'obbligo gravante gli Stati membri, relativo alla stipula delle intese suddette, viene assolto specificamente dagli enti che, in ciascuno Stato, sono preposti alla "gestione" del trasporto dell'energia elettrica, quindi alla manutenzione e al progresso degli apparati di trasmissione di detta energia. Per l'Italia, tale ente si identifica nella società Terna s.p.a, la quale risulta non avere ancora concluso gli accordi di cui sopra. Al riguardo, le Autorità italiane hanno precisato di non aver potuto, sino ad ora, osservare il disposto del Regolamento a causa degli indugi degli altri Stati, dichiarando, comunque, di aver adottato un calendario che prevede come, a partire dal 1° gennaio 2011, troverà progressivamente attuazione il meccanismo per la gestione delle richieste di accesso ai sistemi di interconnessione. In proposito, la Commissione rileva che il calendario definito dall'Italia dilaziona eccessivamente la realizzazione dell'opera in questione. L'Italia ha comunicato, poi, che criteri comuni di gestione delle capacità di interconnessione sono stati definiti in intese bilaterali, stipulate, ognuna, fra l'Italia e uno degli altri Stati facenti parte della Regione unitaria. Al riguardo, la Commissione replica che tali accordi, vincolando solo le parti che vi hanno aderito, non hanno consentito di fissare regole condivise da tutti quanti gli Stati compresi nella Regione stessa. L'Italia, peraltro, avrebbe emanato delle norme che avrebbero esteso, oltre le date stabilite nel Regolamento, il regime di "esenzione" per l'applicazione delle misure volte a realizzare l'accesso, da parte dei terzi, alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati (Decreto 21/10/05 Ministero Attività Produttive; Legge 290/2003). La mancata osservanza delle norme predette dimostrerebbe, fra l'altro, che l'autorità istituita in Italia per la regolamentazione del settore dell'energia - la quale avrebbe dovuto vigilare sull'attuazione del Regolamento comunitario - non ha operato efficacemente.

**Stato della Procedura**

IL 24 giugno 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 - Energia****Procedura di infrazione n. 2006/4990 — ex art. 258 del TFUE**

“Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili proveniente dalla Slovenia — Certificato d’origine”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 5 della Direttiva n. 2001/77/CE. Ai sensi di tale articolo, gli Stati membri avrebbero dovuto, entro la scorsa data del 27 ottobre 2003, mettere a punto un sistema in cui la produzione di energia dalle cosiddette “fonti rinnovabili” (energia solare, eolica, combustione rifiuti, etc.....) potesse essere garantita da strumenti indicati come “garanzie di origine”, rilasciate dalle rispettive autorità competenti di ciascun Stato membro e tali da assicurare, con elevato grado di certezza, l’effettiva provenienza dell’energia da dette fonti. Inoltre, l’art. 4 della Direttiva in questione sancisce che gli Stati membri sono tenuti al reciproco riconoscimento delle predette “garanzie di origine”. La Direttiva comunitaria è stata correttamente trasposta, in Italia, mediante il Decreto Legislativo del 29/12/03 n. 387, il cui articolo 11, comma 10, prevede espressamente che le garanzie di origine rilasciate in altri Stati membri vengano riconosciute in Italia. Tuttavia, la Commissione eccepisce che le Autorità italiane, a dispetto del principio del mutuo riconoscimento dei certificati di cui sopra, abbiano per converso rifiutato le “garanzie di origine”, relativamente all’energia importata negli anni 2004 e 2005 dall’estero, che erano state presentate, a riguardo, da società estere produttrici di nazionalità slovena, greca e francese. Con riferimento al caso della Slovenia, il Governo italiano ha addotto la circostanza per cui tale Stato membro ha dato attuazione alla Direttiva 2001/77/CE, che disciplina i requisiti delle stesse “garanzie di origine”, solo nel 2006, per cui, antecedentemente a tale data, l’energia, prodotta in Slovenia ed esportata, non poteva essere assistita da certificazioni che attestassero, in modo attendibile, l’effettiva provenienza da fonti rinnovabili, mancando un’adeguata normativa di riferimento.

In risposta, la Commissione sostiene che la Direttiva, mentre sancisce la regola dell’automatico riconoscimento, da parte di uno Stato membro, delle “garanzie di origine” rilasciate in altro Stato membro, intendendosi per tali solo quelle certificazioni che rispettano i requisiti di cui alla Direttiva stessa, non stabilisce, simmetricamente, il principio dell’automatico rifiuto di altre attestazioni, facenti fede dell’origine dell’energia da fonti rinnovabili, rilasciate in modo conforme a sistemi e regole diverse dalla Direttiva in argomento. La non riconoscibilità di tali diverse certificazioni potrà essere decisa soltanto caso per caso, escludendosi, pertanto, che possa essere affermata, a priori e in via generale, solo in quanto le medesime certificazioni sono fondate su una valutazione formulata prima dell’attuazione della Direttiva nel diritto interno.

**Stato della Procedura**

In data 19.03.2009 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.



**Scheda 4 - Energia****Procedura di infrazione n. 2006/2378 – ex art. 258 del TFUE**

“Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione ha contestato l'incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, che, ai sensi dell'art. 15, avrebbe dovuto essere trasposta interamente entro il 4 gennaio 2006. In particolare, l'art. 7 di tale Direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema che garantisca il rilascio di “certificati energetici”, a favore del futuro proprietario, acquirente o locatario, in caso di costruzione, compravendita o locazione di un edificio. In proposito, l'Italia emanava il Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 192. Successivamente veniva comunicato alla Commissione il testo del Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, che, modificando opportunamente l'art. 6, paragrafi 3 e 4 del predetto Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dava attuazione al predetto art. 7, concernente gli attestati energetici. Tuttavia tale disciplina, attuativa dell'art. 7 stesso, veniva abrogata dall'art. 35 della legge n. 133, del 6 agosto 2008, per cui in Italia, attualmente, nessuna normativa prevede più l'obbligo di consegna di un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o di locazione di un immobile. Peraltro detto “attestato di certificazione” dovrebbe essere elaborato da parte di “esperti qualificati e/o riconosciuti” operanti in modo indipendente. La vigente normativa italiana, invece, prevede che, nel caso in cui gli immobili presentino un rendimento energetico molto basso e un costo molto alto, la certificazione possa essere sostituita da un'autodichiarazione del proprietario o locatario del bene, che affermi come l'edificio appartenga alla classe energetica G (la più bassa) e come i costi per la gestione siano molto elevati. Al riguardo, la Commissione osserva che nessuna disposizione della Direttiva sopra menzionata consente di sostituire una certificazione redatta da un tecnico indipendente con un'autocertificazione del titolare dell'immobile, neppure con riferimento agli immobili con rendimento molto basso. Infatti, l'autodichiarazione del proprietario, anche ammesso che quest'ultimo si trovi in possesso delle nozioni tecniche adeguate, non è assistita dal requisito della richiesta neutralità. La Commissione precisa, infine, di non essere a conoscenza di nessun provvedimento che, in Italia, abbia attuato la normativa di cui all'art. 9 della predetta Direttiva 2002/91/CE, che impone che i sistemi di condizionamento dell'aria con potenza nominale utile superiore a 12 kW vengano periodicamente ispezionati. In definitiva, pertanto, con la mancata trasposizione in Italia delle disposizioni sopra indicate, l'Italia risulterebbe aver violato l'art. 15 della Direttiva, che impone agli Stati membri di garantire la sua attuazione entro il 4 gennaio 2006, prorogabile al massimo, per quanto riguarda alcune norme fra cui l'art. 7, entro il 4 gennaio 2009.

**Stato della Procedura**

In data 24/11/2010 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura ha comportato un primo impatto finanziario negativo, come previsto dall'articolo 14 del Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, che dispone che gli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, siano stati coperti mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.

**Scheda 5 - Energia****Procedura di infrazione n. 2006/2057 – ex art. 258 del TFUE**

“Trasposizione non conforme alla Direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione contesta la non corretta trasposizione della Direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'elettricità (articoli 3, paragrafo 6, 9, 15, 20). La Commissione rileva che la normativa italiana non ha previsto il diritto dei consumatori ad essere informati circa la provenienza dell'elettricità. Inoltre, la Commissione ritiene che il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 13 Dicembre 2005 attribuisca, indebitamente, all'Acquirente Unico – società di diritto pubblico - un accesso prioritario, rispetto ad altri soggetti, alla trasmissione dell'energia elettrica sulla frontiera italo-francese, violando il principio dell'accesso senza discriminazione alla trasmissione dell'energia (artt. 9 e 20 Direttiva). Un ulteriore rilievo attiene agli obblighi di informare la Commissione - al momento dell'attuazione della Direttiva e, successivamente, con cadenza biennale - sulla regolarità e la qualità delle forniture, sul prezzo applicato, nonché sulla tutela dell'ambiente. L'Italia inoltre avrebbe omissso di informare la Commissione sull'esistenza dell'obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica, di applicare, senza possibilità di deroga, determinate tariffe a tutti gli utenti, al fine di garantire la possibilità a tutti gli utenti di accedere alla distribuzione dell'energia elettrica. La Commissione ritiene incompatibile con l'art 15 della Direttiva la mancanza di un'indipendenza funzionale tra l'attività di distribuzione e le altre attività diverse dalla distribuzione svolte dalla medesima impresa.

**Stato della Procedura**

In data 12/12/2006 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le autorità italiane hanno dato seguito con l'approvazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/12/2006 che ha eliminato la posizione di vantaggio attribuita all'Acquirente Unico. In data 18 Gennaio 2007, l'Autorità per l'energia elettrica e per il gas ha deliberato l'obbligo di una separazione amministrativa e contabile per quelle imprese che svolgono attività distinte dalla distribuzione, al fine di garantire l'indipendenza tra l'attività di distribuzione e le altre attività.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.